



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI DI TUTELA DELLA PROFESSIONE

(terza versione - entrato in vigore il 3 maggio 2020)

Art. 1 - Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. h) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è attribuito al Consiglio di ciascun Ordine regionale o provinciale la vigilanza per la tutela del titolo professionale e lo svolgimento delle attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione.
2. Con il presente regolamento il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria (d'ora in avanti OPC) disciplina l'esercizio delle attività di vigilanza del titolo e di contrasto dell'esercizio abusivo.

Art. 2 - Commissione Deontologica e Tutela

1. Le attività di vigilanza e di tutela del titolo e della professione sono esercitate con l'ausilio di apposita Sottocommissione afferente alla Commissione Deontologica e Tutela.

Art. 3 - Composizione della Sottocommissione

1. La Sottocommissione Tutela è composta dagli stessi componenti della Commissione Deontologica e Tutela, ex art. 20 del Regolamento del Consiglio dell'OPC.
2. Il membro Coordinatore della Commissione Deontologica e Tutela è il medesimo della Sottocommissione Tutela.

Art. 4 - Funzionamento delle sedute della Sottocommissione

1. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio, il Coordinatore convoca la Sottocommissione.
2. Il segretario verbalizzante viene designato all'inizio di ciascuna seduta tra i membri Consiglieri presenti.
3. Il Coordinatore, sentiti i membri della Sottocommissione, redige periodicamente un calendario delle sedute.

4. La seduta della Sottocommissione è valida alla presenza della metà più uno dei membri, di cui almeno due Consiglieri.
5. Il Coordinatore, anche in propria assenza alla seduta, potrà far conoscere con nota scritta eventuali disposizioni e/o osservazioni alla Sottocommissione.
6. Alle sedute della Sottocommissione può partecipare un referente amministrativo che trasmette alla Sottocommissione le segnalazioni pervenute in Segreteria.
7. La Sottocommissione riceve le segnalazioni in materia di vigilanza e tutela del titolo e della professione pervenute alla Segreteria dell'Ordine o, comunque, pervenute alla Sottocommissione tramite l'indirizzo pec deontologia.tutela@pec.psicologicalabria.it , indirizzo e-mail deontologia.tutela@psicologicalabria.it e conosciute dalla stessa tramite qualsiasi mezzo. L'indirizzo pec e l'indirizzo e-mail sono gestiti dal Coordinatore.
8. Il Coordinatore, quando necessario, indica alla Sottocommissione le priorità di trattazione tra le segnalazioni pervenute. In mancanza di assegnazione di priorità la Sottocommissione tratta le segnalazioni nell'ordine in cui vengono presentate dalla Segreteria tramite il referente amministrativo.
9. Ad ogni segnalazione viene assegnato un numero di rubrica progressivo dall'inizio dell'anno solare.
10. Ciascun membro della Sottocommissione, visionata la segnalazione e l'eventuale documentazione allegata, nonché l'ulteriore documentazione immediatamente reperibile, esprime i propri giudizi e le proprie argomentazioni sul caso sottoposto ad esame.
11. Al termine della discussione la Sottocommissione adotta le proprie determinazioni sul caso in esame votando a maggioranza, con voto dei soli membri Consiglieri.
12. In caso di parità di voti, la segnalazione, con le relative argomentazioni, è devoluta al Presidente il quale, sentito anche il parere dei membri non Consiglieri, assume una delle seguenti decisioni:
 - a) rinvia la segnalazione alla Sottocommissione affinché provveda a nuova istruttoria e nuova votazione durante la seduta successiva;
 - b) in caso di urgenza e improrogabilità, promuove le iniziative ritenute necessarie e/o opportune.

Art. 5 - Determinazioni della Sottocommissione

1. La Sottocommissione, presa visione della segnalazione, esaurita la discussione adotta una delle seguenti determinazioni:
 - a. **Archiviazione:** la Sottocommissione valuta di non dover assumere alcuna iniziativa in ordine alla segnalazione;

- b. ***Inoltro della segnalazione***: la Sottocommissione, valutata l'opportunità, provvede all'inoltro della segnalazione in caso di incompetenza o necessità di azioni congiunte. La segnalazione può essere inoltrata a: altra Commissione OPC, altro Ordine Territoriale, altro Ordine Professionale;
- c. ***Lettera di richiesta di chiarimenti al soggetto segnalato***: la Sottocommissione valuta opportuno inoltrare una richiesta di chiarimenti al soggetto segnalato affinché lo stesso fornisca le opportune delucidazioni in merito all'attività dallo stesso svolta, ovvero ogni più opportuna informazione in merito alla segnalazione;
- d. ***Proposta al Presidente***: unitamente o alternativamente alla richiesta di chiarimenti, la Sottocommissione propone al Presidente la redazione di formale diffida ovvero di denuncia-querela.

2. La Sottocommissione, al fine di approfondire l'istruttoria del caso, può altresì ricorrere a:

- a. ***Rinvio ad altra seduta per approfondimento***: qualora dalla discussione sulla segnalazione emerga la necessità e/o l'opportunità di effettuare approfondimenti e/o ricerche per valutare eventuali iniziative, la Sottocommissione incarica uno o più membri affinché provvedano agli approfondimenti e/o ricerche necessarie da esporre agli altri membri per la seduta successiva dove si procederà a nuova discussione. La Sottocommissione, previo assenso del Consiglio, potrà altresì richiedere un parere scritto o orale a soggetto esterno esperto della materia;
- b. ***Richiesta al segnalante di ulteriori informazioni e/o documenti***: la Sottocommissione valuta necessario e/o opportuno richiedere al segnalante ulteriori informazioni e specificazioni in merito alla condotta segnalata, ovvero la trasmissione di documentazione eventualmente in possesso del segnalante o rendicontazione orale sui fatti;
- c. ***Incarico al legale fiduciario per l'espletamento di investigazioni difensive***: qualora sussistano i presupposti per assumere la determinazione di cui al comma 2 lettera A del presente articolo, ovvero vi siano gravi elementi indiziari da suggerire un approfondimento, la Sottocommissione può valutare opportuno e/o necessario l'espletamento preventivo di investigazioni difensive, ex art. 391 bis c.p.p., al fine di ricevere informazioni e/o dichiarazioni da persone informate sui fatti, onde agevolare l'attività di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria. Con detta determinazione la Sottocommissione chiede al Presidente di conferire specifico mandato difensivo al legale fiduciario dell'OPC, anche se membro della Sottocommissione, per l'espletamento delle investigazioni difensive

Art. 6 - Quesiti

- 1. I quesiti pervenuti alla Segreteria dell'OPC o agli indirizzi e-mail e pec della Sottocommissione riguardanti la tutela della professione, come identificata all'art. 1, formulati da iscritti all'Albo dell'OPC, cittadini, o organismi pubblici e privati, o qualsiasi altro soggetto non anonimo, sono inoltrati alla Sottocommissione affinché provveda a fornire riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.

2. Le risposte ai quesiti sono redatte di concerto dai membri durante la seduta. In caso di ricorso ai voti e di successiva parità, si adotta la risposta approvata dal membro Coordinatore, salvo che il quesito sia giudicato di particolare rilevanza e quindi rimesso alle determinazioni del Presidente.

3. Le risposte ai quesiti sono a nome della Sottocommissione.

Art. 7 - Progetti di promozione e di studio dell'attività di tutela

1. La Sottocommissione può sottoporre all'approvazione del Consiglio progetti volti alla promozione dell'attività di tutela dell'Ordine quali, ad esempio, iniziative finalizzate alla conoscenza della realtà professionale e/o istituzionale e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, studi e approfondimenti su argomenti di particolare rilevanza e redazione di pareri o linee guida da adottare a nome dell'Ordine.

2. Il Consiglio, su propria iniziativa, può incaricare la Sottocommissione e/o dare impulso alla stessa affinché predisponga i progetti di cui al comma 1.

Art. 8 - Vigilanza del Consiglio

1. Il Consiglio, di propria iniziativa o su impulso di un membro della Sottocommissione, può interrogare la Sottocommissione riguardo specifiche attività, richiedendo altresì copia della documentazione relativa.

2. I verbali delle sedute della Sottocommissione sono depositati presso la Segreteria dell'OPC e sono accessibili e visionabili dai Consiglieri che ne facciano richiesta.

3. Almeno due volte durante l'anno solare la Sottocommissione relaziona al Consiglio sull'operato nel periodo.

4. La Sottocommissione, o uno o più membri in rappresentanza, possono essere chiamati avanti al Consiglio affinché riferiscano di specifiche attività, ovvero su questioni demandate alle decisioni del Consiglio in materia di tutela.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla seduta di Consiglio durante la quale è stato approvato.